

TI_GERICHTE 11.2022.169 vom 16. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.169

FR: TI_GERICHTE 11.2022.169 du 16 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2022.169 del 16 dicembre 2022

Regeste

Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari stralcio per ritiro del reclamo

Erwägungen

E. 1

Il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a rece-dere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

E. 2

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie la reclamante va tenuta così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di reclamo, limitata all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio del reclamo dal ruolo (art. 21 LTG). Non si pone inoltre il problema di ripetibili, CO 1 e CO 2 non essendo stati chiamati dalla Camera a formulare osservazioni.

E. 3

Rimangono le questioni legate alla provvigione ad litem e al gratuito patrocinio davanti a questa Camera, fermo restando che ci si potrebbe chiedere se tali domande non siano state ritirate insieme al reclamo. Sia come sia, per quanto attiene al gratuito patrocinio, a supporre che l'interessata versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), per i motivi indicati nel decreto cautelare del 21 novembre 2022 il “reclamo” appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), per tacere del fatto che, dopo il ritiro del reclamo, l'interessata ha perduto la qualità di parte e il diritto al beneficio si è finanche estinto (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Per quanto attiene alla domanda di provvigione ad litem, basti ricordare che una simile richiesta va sottoposta al giudice di prima istanza, quand'anche la provvigione sia destinata a finanziare spese processuali e di patrocinio in seconda sede (analogamente RtiD II-2019 pag. 64 consid. 1). Anche tale richiesta è dunque destinata all'insuccesso. Per questi motivi, decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di provvigione ad litem è respinta. 4. Nella misura in cui non è divenuta priva d'interesse,

la richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 5. Notificazione: – avv. ; – avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile
del Tribunale d ' appello La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi
carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.